

**Indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione DGR Lazio n. 1213 del 21/12/2022 (in BURL n. 106 del 27/12/2022)**

### **1. Tipologie di spese dei Comuni rimborsabili dalla Regione**

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza.

L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune della Regione Lazio è espresso nell'allegato B alla DGR Lazio n. 1213 del 21 dicembre 2022 (in BURL n. 106 del 27/12/2022).

I relativi rimborsi, nei limiti massimi stabiliti nella citata DGR, dovranno essere rendicontati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108), secondo quanto di seguito previsto e mediante l'utilizzo dei modelli di riepilogo forniti dalla Regione.

Le eventuali eccedenze di spesa, rispetto ai limiti definiti e sopra richiamati, resteranno a carico dei Comuni medesimi.

In sede di rendiconto conclusivo si considereranno le eventuali variazioni di sezioni elettorali intervenute in seguito alla revisione straordinaria della popolazione residente effettuata ai fini della tornata elettorale di cui si tratta.

Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate.

#### **a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti degli uffici elettorali di sezione**

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori) sono quelli previsti dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, e riportati nella citata DGR n. 1213/2022.

L'onorario, essendo forfettario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero se la funzione sia stata interamente. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi.

Alla relativa liquidazione, le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato **modello A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle

colonne dal n. 1 al n. 5 devono essere apposte dai presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 che dispone quanto segue: *“gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”*.

Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

Nell'allegato “B” alla DGR n. 1213/2022 sono precisati, per ciascun Comune, gli importi erogabili a titolo di onorario dei componenti dei seggi elettorali (colonna A) e gli importi destinati per altre spese per adempimenti (colonna B), in quest'ultima voce andranno considerati gli eventuali rimborsi per spese ammissibili sostenute dai componenti dei seggi elettorali, per come appresso specificate.

#### **a1) Diritto al trattamento di missione dei presidenti di seggio**

La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso, ai soli presidenti dei seggi compete il trattamento di missione allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

#### **a2) Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto dei presidenti di seggio**

Ai presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (prima categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 1995 è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (prima categoria).

#### **a3) Spese di viaggio e compensi chilometrici dei presidenti di seggio**

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, considerato che al pagamento delle competenze in parola si provvede appena ultimate le operazioni di scrutinio, e stante l'impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Non è estendibile ai presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, per i presidenti di seggio può essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato **modello B**, a cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze. Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato. In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973, calcolate secondo i percorsi più brevi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 836/1973.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato. Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato **modello C**, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alla Regione.

Le amministrazioni comunali devono prestare particolare attenzione all'effettuazione e documentazione delle varie spese, nonché alla presentazione di un'unica contabilità, in quanto la presentazione di rendiconti parziali potrebbe creare difficoltà alle attività di controllo da parte dei competenti uffici per il successivo rimborso delle spese.

Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso **modello C**, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione della Regione fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

#### **b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario**

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determinazione autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 19

dicembre 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 18 febbraio 2023, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei già menzionati contributi da versare a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione e successivamente, trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Regione.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa devono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si evidenzia l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale dei Comuni, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del CCNL del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del CCNL del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 del CCNL richiamato.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa, ex articolo 8 e ss. del CCNL 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato CCNL del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del CCNL del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'art. 16 del citato CCNL del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e la relativa organizzazione del tempo di lavoro siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onniconcomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere a Regione Lazio. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si evidenzia, infine, che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali e, pertanto, nella determinazione dell'onere complessivo già determinato, i Comuni dovranno anche tener conto dei riflessi applicativi del nuovo accordo negoziale.

### **c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato**

Qualora l'ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dalla Regione Lazio. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e s.m.i.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del CCNL del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del citato

articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4 del citato articolo 16 consente che, in occasione delle consultazioni, il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6 (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del CCNL del 14 settembre 2000.

Si evidenzia, infine, che pure in tale ipotesi si dovrà tener conto anche dei riflessi applicativi del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.

**d) Spese relative agli stampati non forniti direttamente dalla Regione**

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso.

Le spese sostenute dai Comuni per la stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle circoscrizioni per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, sono rimborsate integralmente e anch'esse conteggiate nel massimale del rimborso spese riconosciuto ai Comuni.

**e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine**

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di dover individuare in almeno dieci anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle citate cabine rientra, comunque, nell'ambito del tetto massimo di spesa ammissibile.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.



Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

**f) Spese per collegamenti telefonici**

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nel giorno della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

**g) Spese per la propaganda elettorale**

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

**h) Spese postali**

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1. plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Prefetture, alle altre Autorità di pubblica sicurezza, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali, nonché ad altri Sindaci;
2. plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
3. le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per i Paesi europei.

4. i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni provvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.

Relativamente al punto 3, si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del D.P.R. n. 104/2003, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto, ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

#### **i) Ulteriori spese**

Possono essere rendicontate le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso dell'amministrazione comunale, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione della consultazione, ferma restando la verifica di ammissibilità.

Il rimborso di tutte le spese sostenute dai Comuni dovrà avvenire a condizione che le stesse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

#### **2. Pagamenti a favore dei Comuni**

Il pagamento dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune, pari al 90% delle somme preventivate è stato disposto in base a quanto stabilito con la richiamata DGR n. 1213/2022.

Il pagamento del saldo sarà disposto dietro presentazione di regolare rendicontazione, previo perfezionamento della relativa istruttoria, come specificato nel paragrafo che segue.

#### **3. Rendiconti dei Comuni e pagamento del saldo**

Si precisa che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., i Comuni dovranno procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti elettorali tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec: [politicheentilocali@regione.lazio.legalmail.it](mailto:politicheentilocali@regione.lazio.legalmail.it).

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti (nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la corretta gestione patrimoniale-contabile e l'approvvigionamento delle risorse) dovranno redigere e trasmettere il rendiconto a Regione Lazio con la massima sollecitudine e in ogni caso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della legge n. 68/1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di allegare, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli.

c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico o per la regolarità della fornitura, ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno a tale scopo diramate;

f) eventuale ulteriore documentazione per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate;

g) prospetti riepilogativi delle spese sostenute, conformi agli allegati modelli C, D, E ed F.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di Regione Lazio fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

Tutte le forniture di beni, servizi e prestazioni, le cui spese verranno rimborsate da Regione Lazio, dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la corretta gestione patrimoniale-contabile e l'approvvigionamento delle risorse.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti, saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte dei competenti Uffici regionali, i quali avranno cura di accertare l'ammissibilità delle singole

spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso, le spese non ammissibili. Gli uffici regionali provvederanno, quindi, ad emanare apposito provvedimento formale di rimborso solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo.

Il provvedimento sarà inviato al Comune interessato (a mezzo pec) con lettera di trasmissione a firma del dirigente competente.

Avverso detto provvedimento il Comune ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà, infine, emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o si provvederà da parte del dirigente competente al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, concernenti l'incasso dei crediti vantati dalla Regione.